POLIZZA DI ASSICURAZIONE

KASKO, FURTO INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO

La presente polizza è stipulata tra

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO Via Degasperi, 79 – 38123 TRENTO P.IVA 01429410226

е

Periodo di assicurazione: dalle ore 24 del 30.06.2016

alle ore 24 del 31.12.2018 con facoltà di proroga di 1 (uno) ulteriore anno

Scadenza annua: alle ore 24,00 del 31.12 di ogni anno (prima scadenza 31.12.2016)

SOMMARIO

Art.1 Art.2	Definizioni Veicoli assicurati
SEZIONE 2 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.4 bis Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 Art.15 Art.15 Art.16	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Assicurazione presso diversi Assicuratori Durata del contratto Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Obblighi inerenti la trracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010 Regolazione del premio Recesso a seguito di sinistro Modifiche dell'assicurazione Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Oneri fiscali Foro competente Interpretazione del contratto Ispezione delle cose assicurate Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio Clausola Broker Rinvio alle norme di legge Estensioni territoriali
SEZIONE 3 Art.1 Art.2	RISCHI COPERTI Oggetto dell'assicurazione Prestazioni aggiuntive
SEZIONE 4 Art.1	ESCLUSIONI Eventi esclusi
SEZIONE 5 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10	GESTIONE DEI SINISTRI Obblighi in caso di sinistro Esagerazione dolosa del danno Procedura per la valutazione del danno Determinazione/Valutazione del danno Mandato periti Identificazione dei veicoli Limite massimo dell'indennizzo Riparazioni Pagamento dell'indennizzo Rinuncia all'azione di surroga
SEZIONE 6 Art.1 Art.2 Art.3	SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Partite, somme assicurate e calcolo del premio Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti Disposizione finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è
	protetto dalla Assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice
Broker	, quale mandatario
	incaricato dal Contraente della gestione ed
	esecuzione del contratto, riconosciuto dalla
	Società
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità
	dei danni che possono derivarne.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è
	prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di
	sinistro.
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo
Cooperto	carico.
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato
Massimala per sinistra	tiene a suo carico.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso
assicurativo	tra la data di effetto e la data di scadenza o di
assiculativo	cessazione dell'assicurazione
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono
	detti anche enti assicurati
Danno Parziale	Danno le cui spese di riparazione risultano
	inferiori al valore commerciale del veicolo al
	momento del sinistro.
Danno Totale	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il
	veicolo, in seguito a
	- Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato
	ovvero
	- ad eventi che diano luogo a danni materiali,
	le spese per la riparazione del veicolo
	superino il 75% del valore commerciale
	dello stesso al momento del sinistro e
	sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Veicolo	Veicolo a motore soggetto all'assicurazione
10,000	obbligatoria della Responsabilità civile
Accessorio	L'installazione stabilmente fissata al veicolo
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo
•	
	al prezzo base di listino
Optional	fornita dalla casa costruttrice con supplemento

Art. 2 - Veicoli assicurati

L'assicurazione è prestata, nei limiti ed alle condizioni che seguono, per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (inclusi i pezzi di ricambio e le parti accessorie, stabilmente fissati sul veicolo stesso e forniti dalla casa costruttrice) di proprietà e/o in uso:

- del personale dipendente (o personale equiparato per effetto di accordi nazionali e provinciali),
- dei medici convenzionati che svolgono il servizio di continuità assistenziale (compresi i medici non convenzionati chiamati in sostituzione).
- dei medici convenzionati che svolgano incarichi di responsabile di centri di alcologia,
- del personale dipendente addetto alla pronta disponibilità
- del personale infermieristico e tecnico di radiologia che effettua prestazioni aggiuntive in località che distano oltre 10 km. dalla propria sede e quindi soggette a rimborso chilometrico,

comunque di tutti i soggetti a favore dei quali la Contraente sia tenuta a prestare copertura assicurativa in virtù di disposizioni normative e/o di specifici accordi contrattuali, durante le missioni o i viaggi di servizio svolti per conto della Contraente, sempreché i soggetti sopra indicati risultino autorizzati all'uso del proprio automezzo.

Sono compresi i trasferimenti compiuti per ragioni di servizio nell'ambito cittadino o nel comune di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica; sono pertanto da intendersi specificatamente compresi i trasferimenti dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa da parte dei dipendenti e degli altri soggetti autorizzati all'uso del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 Cod. Civ..

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art. 3 - Durata del contratto

La presente polizza viene stipulata per la durata di DUE ANNI E SEI MESI con inizio alle ore 24 del 30.06.2016 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2018 senza possibilità di tacito rinnovo.

La Contraente si riserva la facoltà di chiederne il rinnovo, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, per UN ANNO.

E' altresì facoltà della Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Compagnia – la quale si impegna contrattualmente a concedere a semplice richiesta – la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni tecniche ed economiche in corso per la presente Polizza, fino alla conclusione delle procedure per la stipulazione del nuovo contratto.

E' prevista la rescindibilità per entrambe le parti alla fine di ciascuna annualità a partire dal 31.12.2017, con preavviso di 90 giorni.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi, relativamente alle scadenze delle rate successive i termini di mora sono 30 giorni.

Se il Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale e dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello per le rate successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le

successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- 1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art.
 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

4 Bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- d. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro – rinuncia

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa a partire dal 31.12.2017

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati:
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Clausola Broker

L'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari ha esperito nel corso del 2015 una procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di brokeraggio assicurativo". Tale procedura si è conclusa con un provvedimento di aggiudicazione che è stato oggetto di impugnazione da parte del concorrente risultato secondo in graduatoria innanzi all'autorità giudiziaria competente. Il giudizio di impugnazione, al momento, non si è ancora concluso: la discussione del merito del ricorso è prevista per la data del 21 aprile 2016. Si comunica che la provvigione offerta dal concorrente risultato primo in graduatoria è pari a 1,20% mentre la provvigione offerta dal concorrente risultato secondo classificato in graduatoria è pari allo

0,01%. Nel caso in cui si rendesse necessario, a seguito del giudizio, indire una nuova procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo la base d'asta fissata per la formulazione dell'offerta sarà pari a 0,407% ossia alla media delle provvigioni offerte dalle imprese che sono inserite nella graduatoria finale della procedura di gara oggetto di impugnazione.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

7

Art. 16 – Estensioni territoriali

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la "carta verde".

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, da persone autorizzate dalla Contraente, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- b) incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio):
- c) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, caduta di neve, bora:
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- h) rottura di cristalli comunque verificatasi.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6)

Art. 2 – Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a. Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

b. Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

c. Mancato uso del veicolo

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.

d. Beni trasportati

L'impresa rimborsa i danni subiti dai beni trasportati.

SEZIONE 4 – ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 Cod. Civ.) a indennizzare i danni causati da:

- a. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b. eruzioni vulcaniche, terremoto e maremoto;
- c. cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- d. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche:
- e. dolo del Contraente e dell'Assicurato;
- f. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti:
- g. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve fare a sua cura e spese, immediatamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dal sinistro, salvo i casi di forza maggiore, ai fini del risarcimento, denuncia alla Società Assicuratrice a mezzo posta elettronica, indicando le circostanze nelle quali il fatto si è verificato e l'importo approssimativo del danno, allegando il verbale di constatazione del danno medesimo da parte dei competenti agenti pubblici autorizzati quali polizia comunale, carabinieri, polizia stradale. Nel caso in cui tali agenti non siano intervenuti l'assicurato dovrà motivarne il mancato intervento e potrà produrre una dichiarazione, della quale si assume la piena responsabilità sia civile che penale, da cui risultino:

- data e ora del sinistro
- dettagliata esposizione della dinamica del sinistro

Unitamente alla denuncia l'assicurato dovrà produrre :

 copia conforme (certificata dal responsabile della struttura o dell'ufficio di appartenenza) dell'autorizzazione ad usare la propria macchina per missioni di servizio ai sensi della normativa vigente;

oppure

- copia conforme (certificata dal responsabile della struttura o dell'ufficio di appartenenza) della preventiva autorizzazione al compimento della missione o del viaggio di servizio;
- per i danni subiti in occasione di viaggi di trasferimento compiuti per ragioni di servizio nell'ambito cittadino o nel comune di residenza, nonché, limitatamente ai medici non convenzionati chiamati a prestare servizio in caso di necessità in sostituzione di medici addetti al servizio di continuità assistenziale, nell'ambito territoriale in cui devono essere garantiti gli interventi domiciliari di competenza, l'interessato deve produrre la dichiarazione del dirigente responsabile della struttura di appartenenza attestante il compimento del suddetto viaggio.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,

adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX blu in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno

DANNO PARZIALE:

- il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di immatricolazione, con il massimo del 50%;
 Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del risarcimento sarà pari al valore a nuovo del veicolo col limite del massimo risarcimento garantito.
- è derogata l'applicazione di qualsiasi percentuale di degrado per vetustà del veicolo per le parti elettroniche e di carrozzeria.

DANNO TOTALE:

- la Società rimborsa il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, ed in ogni caso non indennizza somme superiori al limite di risarcimento garantito;
- al prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione;
- al valore riportato nei listini EUROTAX (blu) riportanti il prezzo di acquisto, successivamente ai primi sei mesi.

Poiché le garanzie sono prestate A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, la somma assicurata rappresenta il massimo esborso della Società assicuratrice in caso di sinistro, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 cod. civ.

Qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare l'importo di ciascun sinistro, intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in conseguenza gli uni degli altri.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare l'importo di € 15.000,00 (quindicimilaeuro) per ciascun sinistro, intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in conseguenza gli uni degli altri.

Per i sinistri occorsi unicamente in conseguenza di eventi atmosferici e rottura cristalli , il massimo risarcimento per sinistro non potrà superare l'importo di € 2.000,00 (duemilaeuro)

Ogni indennizzo liquidato sarà pagato sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 (centoeuro) per sinistro.

Art. 5 – Mandato dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati, rispettivamente dalla Società e dall'assicurato.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra di loro od anche prima su richiesta di uno di essi.

Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, se i periti non accordassero sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, sulla domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Trento.

A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota di indennizzo spettantegli.

I periti devono indagare sulle circostanze, verificare l'esattezza della descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedere alla stima e liquidazione del danno sulla base del valore delle cose assicurate avevano al momento del sinistro.

I risultati delle liquidazioni del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violazione dei patti contrattuali o di errori materiali di conteggio.

Art. 6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonchè delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento ai registri o ad altri documenti equipollenti.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società.

Art. 7- Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8 - Riparazioni

Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 - Somme assicurate e calcolo del premio

Poiché le garanzie sono prestate A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, la somma assicurata rappresenta il massimo esborso della Società assicuratrice in caso di sinistro, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 cod. civ.

Qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare l'importo di ciascun sinistro, intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in conseguenza gli uni degli altri.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare l'importo di € 15.000,00 (quindicimilaeuro) per ciascun sinistro, intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in conseguenza gli uni degli altri.

Per i sinistri occorsi unicamente in conseguenza di eventi atmosferici e rottura cristalli , il massimo risarcimento per sinistro non potrà superare l'importo di € 2.000,00 (duemilaeuro)

Ogni indennizzo liquidato sarà pagato sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 (centoeuro) per sinistro.

Premio lordo €/Km €

Percorrenza minima chilometrica prevista Km 3.000.000

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile €

Imposte €

TOTALE €

Art. 2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie.

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione della franchigia sotto riportata.

Garanzia Limiti di indennizzo €

Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), c), d), e), g) 15.000,00

Sezione 3, Art, 1, Lettera f) 2.000,00

Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli 2.000,00

Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale 1.000,00

Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura 1.000,00

Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso 500,00

Sezione 3, Art. 2, Lettera d) Beni trasportati 2.500,00

Sezione 5, Art. 4) Danno parziale 80% del valore

Ogni indennizzo liquidata sarà pagato sotto deduzione di una franchigia assoluta di € 100,00.

Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ